



COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 17 Del 24/03/2017	OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E NOTA INTEGRATIVA.
---------------------------------------	---

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 12,30, nella sala delle adunanze consiliari convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	SI
LOBINA RINA	ASSESSORE	NO

Totale Presenti **2**
Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267, così come modificato dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.e ii.;

VISTO , in particolare, l'art. 174 del predetto TUEL che prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione;

RICHIAMATO l'art. 151- comma 1 - del Tuel che prevede

“1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”.

RICHIAMATO l'articolo 162, comma 1 del TUEL, modificato dal D.Lgs 118/2011, come introdotto dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, “gli Enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni”;

VISTO il D.L n.244 del 30/12/2016 pubblicato nella G.U. n. 304 del 30.12.2016, che differisce al 31.03.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo all'anno 2017 degli enti locali di cui all'articolo 151 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D.L.gs. 23.06.2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5.05.2009, n. 42” e successive modificazioni;

DATO ATTO che l'armonizzazione, in sintesi, prevede:

1. *La predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP), composto da una Sezione Strategica e una Operativa;*

2. *L'adozione del bilancio di previsione finanziario relativo almeno al triennio successivo, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi;*

3. *la classificazione del bilancio finanziario nella parte entrata per titoli e tipologie e nella parte spesa per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 118/2011;*

4. *La tenuta della contabilità finanziaria nel rispetto del principio della competenza finanziaria “potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza. Il principio della competenza potenziato consente di:*

- *Conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;*
- *Evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;*

- Rafforzare la programmazione di bilancio;
- Favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
- Avvicinare la competenza finanziaria a quella economica;

5. *L'introduzione del Fondo Pluriennale Vincolato quale saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è calcolata l'entrata, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile sulla competenza finanziaria potenziata;*

6. *L'obbligo di accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, ecc. con contestuale obbligo di prevedere nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile denominata "Accantonamento al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità";*

7. *Le previsioni di cassa del bilancio annuale, che comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in competenza e in conto residui e che costituiscono limite ai pagamenti di spesa*

8. *La determinazione del risultato di amministrazione "presunto" che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati;*

9. *La redazione della Nota Integrativa;*

VISTO il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.

RICORDATO CHE, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

RICHIAMATA la propria deliberazione approvata in questa stessa seduta con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2017-2019;

VISTO il D.M. del 4 agosto 2016 che ha aggiornato gli schemi di bilancio a decorrere dal 2017;

VISTO il D.M. del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015 che ha previsto il Piano degli indicatori di bilancio degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali;

VISTA la legge 11.12.16, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 – (Legge di stabilità 2017);

CONSIDERATO che nell'esercizio 2017, gli schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

DATO ATTO che a norma del comma 3 dell'art. 11 D. Lgs. 118/2011 allo schema di bilancio sono allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
- h) la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione;
- i) relazione del collegio dei revisori dei conti;

RILEVATO che lo schema di bilancio e i relativi allegati devono essere trasmessi al revisore dei conti per la redazione della relazione da presentare in consiglio comunale;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa.

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

CONSIDERATO che la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019 è stata predisposta:

- sulla base degli indirizzi tracciati nel DUP;
- sul rispetto di tutti i principi di bilancio previsti dagli artt 151, comma 1, e 162 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Sull'osservanza della coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell'art. 133, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Sulla scorta delle indicazioni della parte politica e dei responsabili di servizio;

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

OSSERVATO che il Sindaco e la Giunta comunale ha indicato ai Responsabili dei Servizi gli obiettivi che intende perseguire nel prossimo esercizio finanziario e che, sulla base degli indirizzi ricevuti, i Responsabili hanno formulato proposte di previsione di entrata e di spesa, successivamente elaborate dal Responsabile del Servizio finanziario.

CONSIDERATO che nella predisposizione del progetto di bilancio è stato seguito il criterio della concreta possibilità e capacità operativa, in relazione alle risorse disponibili per l'attuazione dei programmi di intervento che si ritengono possibili e con l'individuazione delle priorità e degli obiettivi essenziali che si intendono raggiungere.

DATO atto che il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l'elenco annuale relativo all'anno 2016 è stato adottato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 50 del 14 novembre 2016, che è stato pubblicato all'albo pretorio online, rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche.

DATO ATTO che è stato istituito il fondo crediti di dubbia esigibilità ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 e che rientra nei limiti previsti dal principio applicato alla contabilità finanziaria n. 4/2 e come meglio dettagliato nella nota integrativa;

DATO ATTO che il Bilancio di previsione in oggetto è stato predisposto con l'inserimento del Fondo crediti di dubbia esigibilità previsto dall'art. 167 del Tuel, per gli anni 2017 -2018 - 2019, optando per l'accantonamento integrale al 100% delle quote derivanti dai vari anni, vincolando in via prudenziale una quota dell'avanzo in caso di mancato introito delle entrate;

VISTA la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

VISTO inoltre l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina prevede che gli Enti territoriali debbano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710);

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 466 della legge di stabilità 2017, il quale, testualmente prevede che: "A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente."

VERIFICATO che alla data 23.11.2016 la Commissione ARCONET ha approvato la proposta di aggiornamento presentata dal Ministero dell'Economia e delle finanze del prospetto, definito ai sensi dell'art. 11, comma 11 del D.lgs. 118/2011;

CONSIDERATO:

- che il bilancio previsionale 2017–2019 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014;
- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014;
- le previsioni di bilancio 2017-2019 tengono conto degli impegni reimputati agli esercizi futuri in applicazione del principio di competenza potenziata e dell'applicazione conseguente del fondo pluriennale vincolato nonché degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;
- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo impegno in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;
- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;

RICHIAMATO l'articolo 8, comma 4 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, che, a decorrere dall'anno 2014, prevede una riduzione generalizzata delle spese delle pubbliche amministrazioni per acquisti di beni e servizi in ogni settore;

VISTE le norme in materia di contenimento di alcune categorie di spesa e in particolare quelle da ultimo previste nelle Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012, il quale prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione degli F24, e che ad oggi è stato reso noto dal Ministero dell'Economia l'ammontare delle risorse a titolo di FSC spettante a questo Ente, pertanto in caso di ulteriori tagli da parte dello Stato, l'Ente in sede di assestamento dovrà intervenire al fine di evitare il disequilibrio finanziario;

DATO ATTO che questo Ente ha rispettato il Pareggio di bilancio ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica dell'anno 2016 come da certificazione agli atti;

RILEVATO che l'Ente non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000.

DATO ATTO, inoltre, che:

- a) Il Comune non eroga servizi a domanda individuale pertanto non è stato definito il livello di copertura dei costi e delle relative tariffe.
- b) Il servizio acquedotto è gestito da Abbanoa SpA.
- c) Non risultano aree e fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi n.167/1962, n.865/1971 e n.457/1978 che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie.

RICHIAMATO l'articolo 1, commi 707-734, della già citata legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi

che hanno abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di competenza finale;

DATO ATTO che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è allegato, come previsto dal comma 712 della sopra citata normativa, l'apposito prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

CONSIDERATO che restano confermate le aliquote e tariffe dei seguenti tributi : TASI, IMU.

PRESO ATTO che :

- gli schemi di bilancio di cui sopra sono stati redatti secondo l'articolazione prevista dal TUEL e dal D.Lgs. 118/2011 e dall'Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011;
- Per le spese di investimento si fa riferimento al programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2017/2019;

RILEVATO inoltre che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 16 dicembre 2016 è stata approvata la modifica al “Piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018 e piano annuale delle assunzioni 2017”, parte integrante del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data odierna;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 15 luglio 2016 è stato approvato il piano delle azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2016/2018 ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 01 febbraio 2017 è stata approvata la “Ricognizione annuale della presenza di personale in sovrannumero e di condizioni di eccedenza”;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- deliberazione di Giunta Comunale in data odierna di approvazione del “Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e seguenti della legge finanziaria 2008”;
- deliberazione di Giunta Comunale in data odierna ad oggetto “Manovra correttiva 2016-2018 (art.6 D.L. n.78 del 31/05/2010 - legge n.122 del 30/07/2010) - Misure per la stabilizzazione finanziaria e la competitività”;
- deliberazione di Giunta Comunale in data odierna ad oggetto “Direttive al Responsabile del Servizio Finanziario finalizzate all'individuazione di soluzioni tecniche per l'eliminazione aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno di imposta 2017”;
- deliberazione di Giunta Comunale in data odierna di ripartizione oneri di urbanizzazione.

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006.

VISTO l'art.174, c.1 e 2 del succitato D.Lgs. che stabilisce che lo schema di bilancio sono predisposti dall'Organo esecutivo e da questo presentati all'organo Consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di revisione;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio 2017/2019 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario *armonizzato* 2017-2019 – schema di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011.

DATO ATTO che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente regolamento di contabilità.

CONSIDERATO che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi a disposizione dei Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all'Organo di revisione per l'espressione del parere di competenza.

VISTE:

Le norme di legge che regolano la costruzione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2017/2019:

Il vigente regolamento di contabilità;

Il D.L. n. 78/2010 la c.d. manovra estiva negli enti locali convertiti in L. 122/30.07.2010;

Il D.L. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013;

Visti gli artt. 170 - 171 e 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Legge 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012;

Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015;

Legge di stabilità 2017 n. 232 del 11.12.2016;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Tutto quanto premesso e considerato;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2017/2019, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto:

_ lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

_ gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs 118/2011 ivi di seguito richiamati:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
- h) la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione;
- i) relazione del collegio dei revisori dei conti;

2. Di richiamare tutte le delibere propedeutiche all'approvazione del bilancio e citate nel preambolo del presente atto;

3. Di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto 1, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa.

4. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2017 e a tutte le normative di finanza pubblica.

5. Di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

6. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2017 - 2019 sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

7. Di trasmettere gli atti all'Organo di revisione economico-finanziaria per l'espressione del parere obbligatorio previsto dal combinato disposto degli artt.174, comma 1, e 239, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

8. Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l'approvazione degli atti stessi entro i termini di legge.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

~~~~~